

**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO  
IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018  
ACCORDO STRALCIO 2018**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 12.12.2018 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica ed approvate le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale 2018 del Comune di Valvasone Arzene;
- in data 19 dicembre 2018 è stata sottoscritta la pre-intesa per la contrattazione decentrata integrativa aziendale "Accordo Stralcio 2018" del Comune di Valvasone Arzene personale non dirigente;
- il revisore dei conti Dott.ssa Patrizia Venuti, in data 27 dicembre 2018 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 bis, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 30 marzo 2001);
- la Giunta con deliberazione nr. 161 del 27 dicembre 2018, immediatamente esecutiva, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.A. "Accordo Stralcio 2018" in applicazione del nuovo C.C.R.L. sottoscritto in data 15.10.2018 ".

Il giorno **28 dicembre 2018**, alle ore **10.10** si è riunita la delegazione trattante per la definizione del C.C.D.I.A. "Accordo Stralcio 2018".

Sono presenti la:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente Milan Elisabetta

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- MUNNO Luca - Rappresentante CGIL FP
- DEL TIN Angelo – Rappresentante CISL FP
- ~~DEL BEN Antonello – Rappresentante CISAL EE LL FVG (ASSENTE)~~

RSU

- Colussi Alessia Anna
- Biasutti Massimo

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente accordo:

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI DI PARTE PUBBLICA

Il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 ha introdotto il concetto di "sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" sia per quanto concerne l'utilizzo a disposizione per il rinnovo contrattuale che per il riferimento al limite di spesa.

Lo stesso art. 32 comma 1 indica chiaramente che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016) "**viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della LR 37/2017**" e **NON di singolo Ente**.

L'unico riferimento al limite di spesa dell'Ente si riferisce alle varie indennità ora imputate a bilancio che non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei relativi bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% (art. 32, comma 7).

Peraltro le risorse aggiuntive per il fondo variabile e per incrementare le indennità trovano piena copertura a livello di sistema - e non rientranti nel limite di spesa - per il combinato disposto della LR 37/2017 art. 12 (commi da 6 a 9), LR 44/2017 art. 9 (commi da 33 a 39) e delibera Giunta Regionale n. 751/2018, i cui contenuti sono stati ripresi nella relazione tecnico-finanziaria trasmessa alla Corte dei Conti con quest'ultima che ha certificato positivamente il contratto.

Conseguentemente le parti convengono di dare piena applicazione a quanto stabilito dal CCRL, condividendo il seguente percorso:

- 1) l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione regionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, richiamano il C.C.D.I.A. firmato in data 30.12.2015 e convengono sulla necessità che il prossimo C.C.D.I.A. relativo al periodo 2019-2021 potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione regionale;
- 2) in questa prima fase, relativa agli ultimi mesi del 2018, si procederà a costituire ed utilizzare il Fondo delle Risorse decentrate secondo le disposizioni contrattuali ed in base alla normativa vigente, mentre la definizione dei valori delle diverse indennità verrà definita nei primi mesi del 2019;
- 3) per il 2018 vengono garantire tutte le indennità spettanti nella misura non inferiore a quelle già precedentemente previste;
- 4) in applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCRL 15/10/2018, le parti si impegnano ad avviare entro i primi 2 mesi del 2019 le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021;
- 5) nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo regionale, che intervengano nel corso di questi mesi e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali integrazioni o modifiche.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDIA si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs n. 165/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2018 e CCRL 15/10/2018.
2. In considerazione che il contratto 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15/10/2018 le

parti convengono di definire un accordo stralcio per l'anno 2018 quale prima applicazione delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva del citato CCRL, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili entro il corrente anno.

3. Le parti convengono altresì di rinviare la definizione dell'accordo giuridico ed economico da effettuare entro i termini di cui al comma 2, dell'art. 33, del CCRL 15/10/2018.

## **Art. 2** **Campo di applicazione**

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.

2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

## **Art. 3** **Decorrenza e durata**

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 salvo diversa indicazione in esso contenuta, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza o entro tre mesi dalla definitiva sottoscrizione.

3. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale.

4. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.

6. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

## **COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVADECENTRATA INTEGRATIVA**

### **Art. 4** **Quantificazione delle risorse decentrate**



1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2018 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni preliminari di parte pubblica.

2. La quantificazione del Fondo 2018 - suddivisa tra parte stabile e parte variabile - è quella risultante negli allegati prospetti.

### **Art. 5** **Utilizzo delle risorse stabili**



1. Le risorse stabili di cui all'art. 32, del CCRL 2016-2018, sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.
2. Le rimanenti risorse che residuano sono destinate ad incentivare la parte variabile e utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste.

**Art. 6**  
**Utilizzo delle risorse variabili**

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel Piano della Performance, secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
3. Qualora all'Amministrazione siano attribuiti nell'ambito delle disponibilità del Comparto Unico Regionale ulteriori spazi di salario accessorio, le risorse medesime saranno utilizzate come previsto dal presente C.C.D.I.A..

**Art. 7**  
**Indennità**

1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% il quale trova copertura a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
2. Gli istituti economici previsti dal CCRL 15/10/2018 artt. 6 e 26, saranno trattati nella prima contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'anno 2019 e sin d'ora si conviene di fissare la decorrenza degli istituti a far data dal 1° gennaio 2019.
3. Per l'anno 2018 le indennità sono applicate nei valori e modalità stabilite dal C.C.D.I.A. sottoscritto in data 30.12.2015.


**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8**  
**Disapplicazioni**

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c.1, del d.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi, aziendali o territoriali, ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

**Art. 9**  
**Norma finale**

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al C.C.D.I.A. per le parti non in contrasto con il presente contratto.
2. Copia del presente C.C.D.I. è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.



Letto, approvato e sottoscritto alla data di cui sopra.

Delegazione di parte pubblica

- Presidente Milan Elisabetta



Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- MUNNO Luca - Rappresentante CGIL FP
- DEL TIN Angelo – Rappresentante CISL FP
- DEL BEN Antonello - Rappresentante CISAL EE LL FVG



CISL FP Friuli Venezia Giulia  
Sede Provinciale - Via San Valentino, 10  
6. porzionone@cisli.it 0434.543607-5

RSU

- Colussi Alessia Anna
- Biasutti Massimo



